

GUIDA PER
ORIENTARSI NELLA
VITA IN CARCERE
E OLTRE



ANNO 2016

Questo opuscolo informativo è promosso dalla "**Rete Tematica Carcere**", supportata da Celivo Centro Servizi al Volontariato della provincia di Genova. Attiva dal 2010, la Rete Tematica Carcere è un insieme di associazioni che si occupano in vari modi di giustizia penale (detenuti, ex detenuti, persone in misura alternativa alla detenzione...). Nel suo percorso ha organizzato eventi, seminari e strumenti volti a sensibilizzare cittadinanza e istituzioni.

Hanno aderito alla Rete, per l'ideazione e la realizzazione di questa guida:

ACAT Savona Genova
ACLI Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani Liguria
ARCAT Liguria
Arci Solidarietà Genova
CEIS Centro di Solidarietà di Genova
Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere Liguria
Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia Liguria
CRIVOP onlus Liguria
Gli Amici di Zaccheo
La Dimora Accogliente
Ass. di promozione sociale Sc'Art!
Veneranda Compagnia di Misericordia
Volontari per l'Auxilium

Il presente documento si propone come aggiornamento dell'omonimo opuscolo realizzato e promosso nel 2004 dalla Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia Liguria, che si basò a sua volta sulla "Guida per i detenuti" prodotta nel 2001 dallo Sportello Giustizia c/o Centro di Servizio per il Volontariato di Rovigo.

Vi invitiamo a mandarci segnalazioni e suggerimenti a retitematiche@celivo.it o conferenza@crvgl.it

Si ringraziano tutti i volontari che hanno consentito la realizzazione di questa guida.

L'opuscolo è anche visionabile e scaricabile dal sito del Celivo: www.celivo.it

Foto di copertina di Michele Ferraris

Questa "Guida" intende agevolare i detenuti nella comprensione delle leggi e delle regole che disciplinano il regime penitenziario in Italia.

Il primo capitolo del manuale riguarda proprio questo "percorso", che inizia con la perquisizione, il ritiro degli oggetti personali, l'immatricolazione.

Già in questa fase è necessario conoscere le modalità per comunicare all'esterno, ad esempio per avvertire i familiari, nominare un avvocato, oppure contattare le autorità consolari del proprio paese, per quel che riguarda gli stranieri.

Nel secondo capitolo forniamo indicazioni legate al tema della salute, i riferimenti normativi, le possibilità di affidamento terapeutico.

Con il terzo capitolo passiamo a spiegare le prerogative delle misure alternative alla detenzione, i requisiti per richiederle, le modalità di svolgimento.

Il quarto e ultimo capitolo riporta alcuni servizi esterni al carcere che offrono sostegno, non rivolti espressamente a chi ha terminato un periodo di reclusione, ma disposti ad accogliere chiunque sul territorio genovese si trovi in difficoltà rispetto al pasto ed al ricovero notturno.

Alleghiamo infine alla "Guida" alcuni **inserti** che citano le associazioni attive all'interno delle carceri della provincia di Genova, con un riferimento all'attività che svolgono a favore dei detenuti.

PRESENTAZIONE

L'iniziativa assunta dal gruppo carcere, promossa dal Celivo nell'ambito della sua attività istituzionale, di realizzare una guida a favore dei neo-detenuti e di chi al termine della detenzione si appresta a rientrare nella società civile non è una novità. Già undici anni fa la Conferenza Regionale Volontariato Giustizia della Liguria (CRVGL), con il sostegno della Regione Liguria e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, aveva realizzato uno strumento estremamente dettagliato contenente, oltre agli argomenti che troverete nel nostro testo, un'ampia descrizione della normativa di riferimento e delle discipline carceraria. Codesto vademecum aveva trovato il gradimento oltre che dei cittadini ristretti, a cui era primariamente rivolto, anche degli operatori carcerari che in esso avevano individuato un importante ausilio, per orientare chi varcava per la prima volta i portoni della carceri liguri. E' ovvio che uno strumento di questo tipo richiede una costante manutenzione. L'evoluzione dei servizi e delle prassi è tale che, se non correttamente recepite, generano un effetto contrario. Fornire informazioni obsolete e quindi nella sostanza errate provoca una crescita del senso di insicurezza con conseguente aumento dell'ansia che la condizione di cittadino ristretto ordinariamente genera. Da ciò la scelta di riaffrontare il tema, coscienti che le risorse disponibili non ci avrebbero consentito di garantire la stessa vastità di informazioni. Ci siamo quindi concentrati su quei temi che l'esperienza diretta dei volontari, quotidianamente impegnati nel sostegno alla popolazione detenuta, ha individuato come primari:

- gli aspetti della quotidianità della vita in carcere, le norme di comportamento il rapporto con gli operatori;
- il tema della salute in carcere;
- le misure alternative alla detenzione;
- i servizi genovesi di possibile sostegno a chi esce dal carcere e si trova in difficoltà;
- la conoscenza delle associazioni operanti all'interno del carcere, delle attività che svolgono, delle persone di riferimento per accedervi.

Un plauso va al Celivo che, con l'impegno assunto nella stesura della guida, ha permesso di dare visibilità a tutte le associazioni che mettono a disposizione tempo e competenze per far sì che le nostre strutture detentive avanzino nel faticoso percorso che, nel dettame della costituzione, identifica i luoghi di reclusione come presidi di maturazione e sviluppo per chi sbaglia e non di mera punizione.

Tutte le associazioni aderenti alla Rete Carcere del Celivo si riconoscono infatti in quel principio di cittadinanza attiva che vede nei nostri istituti penitenziari un luogo di civiltà. Ricordiamo che Fedor Dostoevskij diceva :«Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigionie» ed ancora Bertolt Brecht affermava: «La condizione di un popolo si capisce dalle condizioni delle sue prigionie».

Se ci riconosciamo in queste affermazioni il sostegno alla popolazione detenuta non può che essere un imperativo sociale.

Capitolo 1

VITA NELL'ISTITUTO E RAPPORTO CON GLI OPERATORI

1.1 Ingresso in carcere

L'ingresso in carcere è curato dal personale di polizia penitenziaria preposto all'Ufficio Matricola.

Il detenuto è sottoposto al prelievo delle impronte digitali e alla perquisizione e deve consegnare denaro, orologio, cintura e oggetti di valore. In seguito potrà richiedere, con domanda scritta indirizzata al Direttore, la restituzione della cintura e dello orologio. Altri oggetti non consentiti dal Regolamento Interno rimarranno depositati presso il Magazzino e saranno restituiti al momento della scarcerazione.

Si può chiedere che vengano dati a un familiare, facendoli ritirare in occasione di un colloquio o spedendoli per pacco postale.

Il detenuto deve anche sottoporsi a visita medica e psicologica durante la quale potrà riferire eventuali problemi di salute, dipendenze, intolleranze e necessità di assunzione di farmaci; può chiedere di non convivere con altri detenuti per motivi di tutela della propria incolumità personale.

Il detenuto ha il diritto di avvertire i propri familiari sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento da altro istituto.

Può nominare un difensore di fiducia chiedendo di andare all'Ufficio Matricola dove c'è l'albo degli avvocati del circondario e sceglierne uno; se non si può permettere un avvocato gliene verrà assegnato uno d'ufficio.

Sia il difensore di fiducia che quello d'ufficio devono essere retribuiti dal detenuto o dai suoi familiari; se il detenuto ha un reddito basso, però, può chiedere di essere ammesso al "Patrocinio a spese dello Stato".

Il detenuto ha diritto ad avere colloqui con il proprio difensore sin dal momento dell'ingresso e per tutta la permanenza in carcere, negli orari e con le modalità stabilite, facendone richiesta attraverso l'Ufficio Matricola.

Il detenuto extracomunitario può mettersi in contatto con le autorità del suo paese di provenienza; chiede di poterlo fare all'Ufficio Matricola.

Gli istituti penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e per lo svolgimento delle attività in comune, locali che devono

essere di ampiezza sufficiente, areati e riscaldati, e muniti di servizi igienici riservati.

Il detenuto ha diritto di ricevere biancheria, vestiario e corredo per il letto, deve averne cura e provvedere alla pulizia della cella e al decoro della sua persona. Gli è assicurata la possibilità di fare la doccia e di fruire di un periodico taglio di barba e capelli.

Ciascun detenuto ha diritto di permanere all'aperto almeno per due ore al giorno o, in determinati regimi di custodia, per un tempo più breve ma non meno di un'ora.

Il detenuto ha diritto ad una alimentazione sana e adeguata alle proprie condizioni. Ha diritto a tre pasti al giorno, somministrati negli orari stabiliti dal regolamento interno di istituto. Ha diritto di avere a disposizione acqua potabile e di utilizzare, nel rispetto delle regole di sicurezza, un fornello personale.

E' pure consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto (così detto "sopravitto") ed è garantito il diritto di ricevere analoghe merci in pacchi, ma entro limiti di peso prefissati. Presso l'istituto viene affisso l'elenco dei generi che si possono ricevere.

E' riconosciuto il diritto di praticare il proprio culto, di fruire dell'assistenza spirituale del cappellano cattolico; oltre a questo sono presenti in istituto ministri di altri culti con i quali, tramite domandina, è possibile effettuare degli incontri. E' comunque consentito praticare autonomamente la propria religione, anche in forma collettiva, purchè non si esprima in comportamenti molesti per la comunità.

Le prescrizioni alimentari delle diverse religioni sono tenute in considerazione per la somministrazione del cibo.

1.2 Il personale dell'istituto

Il detenuto si deve rivolgere agli agenti e agli altri operatori, usando il "lei"; questi sono tenuti a rispondere nello stesso modo e a chiamarlo con il suo cognome. Per regolamento non può conoscere i nomi del personale di Polizia Penitenziaria, quindi li deve chiamare con il grado che ha :

Agente (spallina senza gradi o con una singola freccia rossa)	>
Assistente (spallina con due o tre frecce rosse)	>> >>>
Sovrintendente (spallina con una o più barre argentate)	I II III
Ispettore (spallina con uno o più pentagoni argentati)	
Comandante (spallina con una barra e due pentagoni argentati)	

Oltre al personale di Polizia Penitenziaria nell'Istituto sono presenti altri operatori:

- il **Direttore**
- i **Vicedirettori**
- i **Funzionari dell'Area Pedagogica (educatori)**
- gli **Psicologi**
- gli **Psichiatri**
- gli **Assistenti sociali**
- gli **Operatori del Ser.T**
- gli **Assistenti volontari**
- gli **Insegnanti**
- i **Cappellani**
- il **Dirigente sanitario**
- i **Medici**
- gli **Infermieri**

Il detenuto può chiedere di avere un colloquio con loro rivolgendo richiesta scritta (domandina) alla Direzione. L'Ordinamento Penitenziario gli garantisce anche la possibilità di entrare in contatto con il Magistrato di Sorveglianza e con il Provveditore Regionale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria: può chiedere di essere sentito personalmente da loro, oppure può inviare a loro domande o reclami scritti. Se il detenuto non ha il necessario per scrivere, l'Amministrazione dovrebbe essere tenuta a fornirglielo. Può inviare anche una lettera in busta chiusa: sulla busta deve scrivere in modo chiaro a chi la manda e, sul retro, il mittente (nome, cognome e indirizzo).

Le istanze di trasferimento in un altro carcere devono essere rivolte per il tramite dell'Istituto :

- al Provveditore Regionale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria quando il detenuto chiede di essere trasferito in un carcere dello stesso distretto (in Liguria trovandosi ad esempio a Genova);
- al Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quando la richiesta è per un trasferimento in un carcere fuori dal distretto.

1.3 **Norme di comportamento**

Il detenuto deve osservare le norme che regolano la vita dell'Istituto e le particolari disposizioni impartite dal personale di Polizia Penitenziaria.

Le norme di comportamento non consentite sono :

- 1) Negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera
- 2) Abbandono ingiustificato del posto assegnato
- 3) Volontario inadempimento di obblighi lavorativi
- 4) Atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità
- 5) Giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno
- 6) Simulazione di malattia
- 7) Traffico di beni di cui è consentito il possesso
- 8) Possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro
- 9) Comunicazioni fraudolente con l'esterno
- 10) Atti osceni o contrari alla pubblica decenza (il carcere, cella compresa, è "luogo pubblico": i rapporti sessuali non sono consentiti)
- 11) Intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi
- 12) Falsificazione di documenti provenienti dall'Amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato
- 13) Appropriazione o danneggiamento di beni dell'Amministrazione
- 14) Possesso o traffico di strumenti atti a offendere
- 15) Atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono all'Istituto per ragione del loro ufficio o per visita
- 16) Inosservanza di ordini o prescrizioni, o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi
- 17) Ritardi ingiustificati nei rientri previsti
- 18) Partecipazione a disordini o sommosse
- 19) Promozione di disordini o sommosse
- 20) Evasione
- 21) Fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori

1.4 **Infrazioni al regolamento e sanzioni**

Le infrazioni disciplinari sono sanzionate secondo la loro gravità; le sanzioni sono:

- Richiamo da parte del Direttore, che è la sanzione più leggera
- Ammonizione da parte del Direttore
- Esclusione dalle attività ricreative e sportive per un numero di giorni indicato dal regolamento dell'istituto (non si può andare nella saletta né si può partecipare alle attività ricreative ma si può frequentare la scuola)
- Isolamento durante la permanenza all'aria aperta per un numero di giorni indicato dal regolamento dell'istituto
- Esclusione dalle attività in comune per un numero di giorni indicato dal regolamento dell'istituto (è la sanzione più grave e consiste nell'isolamento continuo che viene eseguito in una camera ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto sia tale da arrecare disturbo o costituire pregiudizio per l'ordine e la disciplina; i detenuti isolati non possono comunicare con i compagni)
- Un comportamento scorretto, inoltre, può far perdere al detenuto lo sconto di pena previsto per buona condotta (si chiama liberazione anticipata e consiste di 75 giorni per ogni semestre)

1.5 **Colloqui, telefonate e posta**

Al detenuto spetta un certo numero di colloqui visivi al mese con familiari o conviventi (il numero di colloqui mensili e la durata di ciascuno sono dettati dal regolamento dell'istituto). In casi particolari (per i quali devono essere specificati i motivi in una apposita richiesta da rivolgere al Direttore) i colloqui possono essere consentiti anche con altre persone. In considerazione di eccezionali circostanze, adeguatamente motivate, è consentito prolungare la durata del colloquio con i propri familiari (ad esempio qualora questi ultimi risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentano).

Finché è imputato, l'autorizzazione ai colloqui viene concessa dal magistrato che procede; dopo il processo di primo grado l'autorizzazione viene concessa dal Direttore.

Il detenuto ha diritto a colloqui telefonici con i familiari e i conviventi e, per accertati motivi, con persone diverse; le telefonate sono concesse una volta alla settimana e le spese sono a carico del detenuto stesso.

La richiesta deve essere indirizzata, per gli imputati, all'Autorità Giudiziaria che procede; per i condannati e per gli internati, invece, al Direttore dell'istituto.

La corrispondenza può essere ricevuta senza limitazioni nel regime ordinario. Quella indirizzata dal detenuto ai difensori o a membri del Parlamento, rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza, organismi di tutela dei diritti umani, non può subire limitazione alcuna. Sulle lettere in spedizione il detenuto deve sempre scrivere il suo nome e cognome.

Il Magistrato può sottoporre la corrispondenza a censura; in questo caso il detenuto sarà avvertito preventivamente e le lettere, in arrivo e in partenza, porteranno il visto della censura. Se è sottoposto a censura, il detenuto deve imbucare la lettera senza incollarne la busta.

Il detenuto può ricevere un numero di pacchi al mese a seconda di quanto espresso dal regolamento dell'istituto. Tali pacchi possono essere portati dalle persone ammesse ai colloqui oppure ricevuti per posta, contenenti generi alimentari (stabiliti dal regolamento d'istituto), vestiario e lenzuola personali, per un peso complessivo di 20 kg. Può ricevere libri (non con copertina rigida) e altro materiale didattico anche in eccesso al peso predetto. Abiti e scarpe imbottiti potrebbero non venir consegnati perché di difficile controllo o perché non consentiti.

I detenuti e gli internati hanno il diritto di esercitare il voto elettorale, in occasione di consultazioni, in un seggio speciale previa dichiarazione della volontà di esprimerlo; la domanda va indirizzata entro il terzo giorno antecedente la votazione al Sindaco del luogo ove si trova l'istituto.

1.6 **La spesa**

All'ingresso del carcere, in Matricola, al detenuto viene ritirato il denaro al momento in suo possesso; successivamente gli verrà consegnato un libretto di conto corrente sul quale viene riportata la somma di cui dispone che verrà aggiornata con tutti i successivi carichi e scarichi. Il denaro può essere ricevuto tramite vaglia postale o depositato in portineria; è vietato ricevere soldi tramite corrispondenza.

Oltre ai tre pasti forniti dall'Amministrazione, il detenuto può acquistare altri generi alimentari e cucinarli (purchè siano di facile cottura) con fornello a gas tipo camping anch'esso in vendita al sopravvitto.

I detenuti di religione islamica possono chiedere, con apposita domandina, di avere il "vitto mussulmano".

Il detenuto può acquistare tutti i prodotti (alimentari, detersivi, cartoleria, sigarette, ecc.) che sono specificati sulla lista presente in ogni sezione. Se vuole altri prodotti, non compresi in questa lista, può chiederne, tramite domandina l'acquisto che sarà autorizzato solo in presenza di particolari motivi.

Il detenuto può spendere tot € al mese (in conformità al regolamento d'istituto) per comperare tutti i prodotti inseriti nell'elenco della spesa, quelli tramite domandina, per spedire telegrammi ed effettuare telefonata.

1.7 La domandina

La domandina è il modulo che serve al detenuto per chiedere alla Direzione:

- Colloquio con il Direttore
- Colloquio con il Comandante
- Colloquio con il responsabile dell'Ufficio Comando
- Colloquio con il responsabile dell'Ufficio Matricola (se ha problemi giuridici)
- Colloquio con il Direttore dell'Area Pedagogica
- Colloquio con gli assistenti sociali dell'UEPE (per problemi all'esterno)
- Colloquio con gli operatori del Ser.T (se è tossicodipendente)
- Colloquio con lo psicologo
- Colloquio con il cappellano o con altro ministro religioso
- Colloquio con i volontari autorizzati
- Acquisto di prodotti non compresi nell'elenco della spesa (Mod.72)
- Un sussidio se si trova senza soldi
- Libri in prestito dalla biblioteca
- Cambiamento di cella o di sezione
- Ammissione a corsi scolastici e altre attività
- Altro (specificare bene i motivi)

I moduli delle domandine vanno richiesti all'Agente in servizio nella sezione.

Oltre alle domandine, sono disponibili altri moduli con i quali si può chiedere:

- effettuare le telefonate con i familiari e i conviventi
- i benefici previsti dall'Ordinamento Penitenziario

Tranne le domandine, che vanno imbucate nelle cassette della posta, tutte le richieste vanno presentate all'Ufficio Matricola: per andare in questo ufficio il detenuto deve prenotarsi, dando il suo cognome all'Agente della sezione.

1.8 Istruzione e attività culturali, sportive e ricreative

Negli istituti penitenziari vengono organizzate attività culturali, sportive e ricreative che fanno parte del trattamento rieducativo. La loro organizzazione è curata da una commissione composta dal Direttore, da uno o più educatori, da uno o più assistenti sociali e da una rappresentanza di detenuti.

Vengono svolti corsi scolastici a livello di scuola d'obbligo e di scuola secondaria Superiore. Il detenuto può apprendere informazioni e tecniche che gli saranno utili quando tornerà libero e se porta a buon fine i corsi potrà conseguire attestati o diplomi scolastici e stabilire rapporti con operatori esterni.

Se il detenuto è straniero, queste attività possono agevolarlo nell'imparare meglio la lingua italiana.

Per chiedere di essere iscritto ai corsi e alle altre attività è sufficiente una domandina: partecipare ai corsi e alle attività aiuta a vincere la monotonia della carcerazione, permette di conoscere gente nuova e di imparare cose utili.

1.9 Il lavoro

Il lavoro è uno degli elementi fondamentali del trattamento carcerario. I detenuti definitivi possono partecipare, a loro richiesta, ad attività lavorative sia all'interno dell'istituto (cuciniere, barbiere, magazziniere,) che all'esterno.

Il lavoro all'esterno è una modalità di esecuzione della pena: per i condannati per reati comuni è applicabile senza alcuna limitazione; per i condannati per delitti particolari è applicabile dopo l'espiazione di 1/3 e per i condannati a l'ergastolo dopo l'espiazione di almeno 10 anni.

Il Magistrato di sorveglianza approva il provvedimento del Direttore de l'Istituto e indica le prescrizioni cui attenersi.

La mercede è stabilita in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Il detenuto è obbligato al pagamento delle spese di mantenimento, comprensive del costo dei pasti e dell'uso del corredo personale fornito dall'amministrazione penitenziaria (materasso, lenzuola, piatti, posate, ecc.).

Su istanza del detenuto, il Magistrato di sorveglianza può disporre la remissione del debito in caso di difficoltà economiche, se l'interessato ha mantenuto una buona condotta.

1.10 Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE)

Gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) sono stati istituiti dalla legge 27 luglio 2005, n.154, che ha modificato la precedente legge del 1975 che aveva costituito i centri di servizio sociale per adulti dell'amministrazione penitenziaria.

Il loro coordinamento è affidato agli uffici dell'esecuzione penale esterna presso i Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.

Gli Uffici provvedono ad eseguire, su richiesta del Magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati. Prestano la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

Inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano opera di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario.

Gli assistenti sociali in servizio negli UEPE svolgono le attività indicate da l'art. 72 della legge che sono: compiti di vigilanza e/o assistenza nei confronti dei soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione, nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata.

Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno (applicazione ed esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza) l'Ufficio si coordina con le istituzioni e i servizi sociali che operano sul territorio.

1.11 Il servizio per le tossicodipendenze (Ser.T)

Il Ser.T si occupa di qualsiasi persona che sia riconosciuta tossicodipendente sia da sostanze stupefacenti illegali che da alcol. Non è assolutamente necessario avere una residenza o essere già in cura presso un Ser.T .

Il detenuto che fa uso di sostanze stupefacenti o di alcol lo dichiara al medico in occasione della prima visita o appena ne avrà occasione, quindi verrà segnalato al Ser.T.; se in tale circostanza il detenuto è già in terapia con un Ser.T, gli verrà garantita la continuità della terapia in atto.

La necessità di contattare il Ser.T viene attuata tramite il medico del servizio interno.

Al Ser.T può essere richiesto:

- contattare il Ser.T che seguiva il detenuto quando era in stato di libertà o in un altro istituto;
- definire un programma ritenuto idoneo per un'alternativa alla carcerazione
- contattare comunità terapeutiche e cooperative di lavoro
- essere inseriti in gruppi di trattamento terapeutico
- partecipare a eventuale sostegno psicologico

(Per ulteriori approfondimenti vedere cap. 2 e cap. 3.2)

1.12 Associazione Club Alcolisti in Trattamento

L' A.C.A.T è un'associazione di volontariato che opera in carcere con l'attivazione di Club degli alcolisti in trattamento all'interno dell'Istituto.

Questi club lavorano secondo l'approccio ecologico-sociale e aiutano la persona ad affrontare i problemi legati all'uso di alcol attraverso il confronto e la condivisione e un contesto di gruppo, dove si esprime solidarietà e amicizia.

Il raggiungimento dell'astinenza permette di lavorare sul cambiamento dello stile di vita e di affrontare in termini progettuali il proprio futuro.

Gli incontri avvengono una volta alla settimana per una durata di un'ora e mezza.

Per partecipare a questi Club basta richiederlo con "domandina"; verrà fatto un colloquio di valutazione della richiesta del cui esito verrà data indicazione successivamente.

Chi ritiene di avere problemi legati all'uso di bevande alcoliche e di volerli affrontare, può parlarne con i volontari o con gli educatori o ancora con il proprio psicologo e da tutti potrà ricevere le informazioni necessarie.

Capitolo 2

LA SALUTE IN CARCERE

La tutela della salute é un diritto umano fondamentale riconosciuto anche dalla Costituzione italiana che stabilisce:

Art. 32. *La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.*

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Naturalmente questa tutela spetta anche alle persone detenute, infatti la L. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario) stabilisce che:

Art.11. Servizio sanitario.

Ogni istituto penitenziario é dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione.

L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano

sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale.

Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo é punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria é prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri é consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del ministero della sanità.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati é necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico- sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.

Di salute si occupa anche il DPR 30.06.2000 n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà):

Art. 17.Assistenza sanitaria

1. *I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa.*
2. *Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa.*
3. *L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge.*
4. *Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici.*
5. *In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge.*
6. *L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per i condannati e gli internati è data dal direttore.*
7. *Con le medesime forme previste per la visita a proprie spese possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici negli istituti.*
8. *Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità: dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.*
9. *In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica.*

Una nota particolare deve essere dedicata ai **detenuti in stato di alcol o tossicodipendenza oppure affetti da AIDS o da grave deficienza immunitaria.**

Infatti, oltre al diritto a diagnosi e cure specifiche durante la reclusione, essi hanno la possibilità di accedere al cosiddetto affidamento terapeutico:

In cosa consiste

Può essere definito come il tipo di sanzione penale che consente al condannato di espiare la pena detentiva inflitta, o comunque quella residua, in regime di libertà assistita e controllata.

L'applicazione dell'affidamento da un lato fa venir meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria e dall'altro comporta l'instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l'ufficio di esecuzione penale esterna. A questo fine viene elaborato un programma di trattamento individuale, che declina le attività che il reo dovrà svolgere, gli obblighi e gli impegni cui deve attenersi ed i controlli cui sarà sottoposto.

L'esito positivo del periodo di prova, la cui durata coincide con quella della pena da scontare, estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

Chi lo concede

L'affidamento terapeutico viene concesso dal Tribunale di sorveglianza competente.

Vi può essere una **concessione provvisoria** da parte del magistrato di sorveglianza quando la protrazione della detenzione (per i tempi di attesa della camera di consiglio) può comportare un grave pregiudizio e non vi sia pericolo di fuga. L'ordinanza del magistrato di sorveglianza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.

Come si svolge

Il condannato non ha più rapporti con l'istituzione penitenziaria ma instaura un rapporto che durerà fino al termine della misura con l'ufficio di esecuzione penale esterna.

Tutti li obblighi e gli impegni che lo riguardano e i controlli a cui sarà sottoposti sono contenuti nel **programma di trattamento**.

All'affidato che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la liberazione anticipata.

Quali effetti ha

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.

L'affidamento si distingue in due diverse tipologie: ordinario e speciale.

► **Affidamento in prova speciale per tossicodipendenti e alcol dipendenti**

L’Affidamento in prova in casi particolari, previsto dall'art. 94 del Testo Unico n. 309/1990 è una specifica forma di misura alternativa rivolta ai condannati tossicodipendenti e alcooldipendenti.

Chi lo può chiedere - Il condannato tossicodipendente o alcooldipendente che:

- abbia una pena detentiva inflitta, o un residuo pena, non superiore a sei anni;
- abbia in corso o intenda sottoporsi ad un programma di recupero;
- abbia concordato il programma terapeutico con la A.S.L. o con altri enti, pubblici o privati, espressamente indicati dall'art.115 d.p.r. 309/1990;
- possieda una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata, sullo stato attuale di tossicodipendenza o alcooldipendenza e sull'idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico.

(Per ulteriori approfondimenti vedere cap. 1.11 e cap. 3.2)

► **Affidamento in prova speciale per soggetti affetti da AIDS o da grave deficienza immunitaria**

La legge 231/1999 ha inserito nell’ordinamento penitenziario l'art. 47-quater che consente ai soggetti affetti da aids o da grave deficienza immunitaria, che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai malati di aids, la possibilità di accedere all'affidamento in prova previsto dall'articolo 47 o.p. anche oltre i limiti di pena ivi previsti.

Capitolo 3

MISURE ALTERNATIVE E PERMESSI

- **Affidamento in prova al Servizio Sociale di tipo ordinario**, fruibile da tutte le categorie di codannati;
- **affidamento in prova al servizio sociale di tipo terapeutico**, destinato solo ai tossicodipendenti, alcooldipendenti, dipendenti dal gioco d'azzardo e ultimamente ai "dipendenti affettivi";
- **detenzione domiciliare** (diversa dagli arresti domiciliari);
- **esecuzione della pena a domicilio** (la "svuota carceri", L. 199/2010);
- **semilibertà**.

Da segnalare inoltre la **libertà condizionale**, quale estinzione della pena, e i **permessi premio**. (*non rientrano tra le misure alternative*)

È competenza della Magistratura di Sorveglianza concedere, applicare e revocare (nel momento in cui non vengano rispettati i "patti") le misure alternative.

3.1 Affidamento in prova al servizio sociale di tipo ordinario

La persona ne può usufruire se la pena inflitta non supera i **4 anni** e qualora venga concessa, può vivere nel proprio domicilio o in altro luogo a patto che sia in casa nelle ore notturne. I carabinieri e/o la Polizia possono venire a controllare la situazione in qualsiasi momento.

Questa fa parte delle "prescrizioni", cioè comportamenti che si devono o non si devono mantenere durante lo svolgimento delle misure alternative. Il Tribunale di Sorveglianza, pur nei limiti della legge, può scegliere di calibrarle ad hoc su ogni individuo. Vengono spiegate al condannato direttamente dal responsabile dell'area di servizio sociale così da rendere più trasparente e chiaro l'impegno che l'utente dovrà firmare.

È importante che la persona durante il giorno si impegni a fare "qualcosa" (

lavoro, studio e/o volontariato).

È necessario che comunque siano tutte attività dimostrabili e verificabili da **chi di competenza**.

Tra le prescrizioni rientrano anche i "limiti territoriali", ossia il poter o meno frequentare e transitare per determinati luoghi. Queste direttive sono stabilite per la persona a seconda del tipo di reato e dalla necessità di soddisfare gli impegni di tipo rieducativo che la persona può avere sul territorio.

Fondamentale è mantenere contatti regolari con l'Uepe (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) a cui sono affidati.

L'assistente sociale conoscerà la famiglia del detenuto e qualora il datore di lavoro fosse al corrente della situazione del condannato, l'operatore potrà richiederli un incontro.

Nel momento in cui si ritenesse necessario modificare le prescrizioni, ciò dev'essere fatto presente all'assistente sociale, il quale invierà al Magistrato di Sorveglianza una relazione motivandone le richieste. I principali motivi sono da ritrovare in campo lavorativo, di salute, di studio, di famiglia. Richiedere di poter uscire di sera con un rientro a casa previsto massimo per l'01.00, è possibile solo dopo aver trascorso in maniera ligia e corretta un periodo di almeno quattro mesi e non può essere concessa più di una volta ogni trenta giorni. Mentre per gli affidi di massimo quattro mesi, dopo aver trascorso metà della pena in modo consono (senza diffide), è previsto un permesso di uscita mensile con un orario di rientro non più tardo dell'01.00.

L'esito delle richieste si potrà ritirare allo sportello preposto dell'Uepe.

Ogni mese l'assistente sociale dovrà aggiornare il Giudice sull'andamento della misura.

Al termine dell'affidamento l'operatore concluderà il rapporto con la persona relazionando al Magistrato di Sorveglianza i passaggi fondamentali e la riuscita o meno della misura alternativa.

Se le regole sono venute meno il condannato potrebbe dover ri-scontare tutta o solo in parte la pena. Il Magistrato valuterà l'opportunità di fargli ripetere o l'affidamento o la detenzione in carcere.

3.2 Affidamento in prova al servizio sociale di tipo terapeutico

L'affidamento di tipo terapeutico è identico a quello sopracitato; con la differenza che chi ne può usufruire deve presentare una dipendenza (alcool, droga, gioco d'azzardo, "dipendenze affettive"). Obbligatorio, quindi, sarà recarsi al SerT (Servizio Tossicodipendenze) dove la persona intraprenderà un

percorso riabilitativo.

Il detenuto verrà , quindi, seguito da una "rete sociale" ampliata. In quanto il "coordinatore" di questa misura resta sempre l'Uepe, ma è richiesta una collaborazione forte ed attiva da parte di altri Enti e/o Servizi presenti sul territorio (vedi ad esempio il SerT o associazioni di volontariato etc...).

Non è escluso che si possa ritenere necessario che la persona sia accolta direttamente in una comunità terapeutica. Così sarà l'assistente sociale a dover recarsi presso la struttura a monitorare la situazione.

Qualora ci dovesse essere un allontanamento dalla struttura, l'assistente sociale è tenuto a segnalarlo (dopo alcuni accertamenti) al Giudice di Sorveglianza.

(Per ulteriori approfondimenti vedere cap. 1.11 e cap. 2)

3.3 Detenzione domiciliare

La detenzione domiciliare prevede di scontare la pena al di fuori del contesto carcerario o nel proprio domicilio o in altro luogo che venga ritenuto consono per lo svolgimento della misura alternativa.

Questa detenzione prevede poche "ore d'aria". Tendenzialmente sono lasciate a disposizione due ore al mattino (l'orario viene precisamente stabilito dal Magistrato di Sorveglianza es.: 10.00/12.00, 9.00/11.00 etc...) per svolgere attività quotidiane come fare la spesa, andare dal dottore etc.

Se la persona è in possesso di un'attività lavorativa può continuare ad esercitarla con l'obbligo di rientro immediato al domicilio a fine lavoro.

Qualora non fosse rispettato questo "patto", verrà attribuito il reato di evasione che può comportare richiami scritti e il rientro in carcere.

Chi subisce questo tipo di misura non ha l'obbligo di mantenere contatti mensili con l'assistente sociale dell'Uepe, nonostante questo si tenga disponibile per qualsiasi confronto.

Se il detenuto ritiene necessario modificare le prescrizioni può farne richiesta scritta e motivata, in maniera completamente autonoma, ai carabinieri che hanno l'obbligo di inoltrare immediatamente la domanda di variazione al Magistrato di Sorveglianza. La figura dell'avvocato in questo passaggio non è assolutamente necessaria. Tutto questo è disciplinato dal codice penale.

L'assistente sociale non ha il dovere di relazionare nulla al Giudice, se non su esplicita richiesta di quest'ultimo per situazioni particolari e motivi eccezionali.

3.4 **Esecuzione della pena a domicilio**

La legge 199 del 2010 è la norma chiamata "svuota carceri" che prevede alcune differenze da una "semplice" detenzione domiciliare, arrecando talvolta un po' di confusione.

La prima si concretizza nel dovere, da parte del detenuto, mantenere contatti frequenti con l'assistente sociale dell'Uepe, che a sua volta dovrà relazionare al termine della misura alternativa al Magistrato di Sorveglianza sulla riuscita o meno della stessa.

Nel momento in cui si ritenga che il percorso non sia andato bene non è certo che questo possa comportare l'incarcerazione (ad eccezione del compimento di altri reati).

Terminato il periodo previsto per lo svolgimento della pena questo non è ripetibile, anche qualora gli operatori non si ritenessero soddisfatti del percorso fatto dal detenuto.

La richiesta di variazioni delle prescrizioni è sempre gestita dalla persona sottoposta a misura alternativa rivolgendosi direttamente ai carabinieri.

3.5 **Semilibertà**

È la misura alternativa più rigida che viene concessa dopo un lungo periodo di carcere prima di poter usufruire dell'affidamento ordinario.

La persona ha l'obbligo di dormire in carcere e di trascorrere la giornata fuori dall'istituzione penitenziaria. Il soggetto può svolgere un'attività lavorativa, di studio e/o di volontariato purchè sia dimostrabile e verificabile. Qualora non fosse presente nemmeno una di queste è concesso che possa risocializzare in ambienti idonei.

Il Ministero di Giustizia (UEPE) ha il dovere di controllare che la misura sia rispettata in qualsiasi momento anche tramite verifiche non programmate con l'utente, anche ogni quindici giorni.

Se la persona non riesce ad essere contattata, ciò viene segnalato immediatamente al carcere.

Nel caso in cui l'assistente sociale non dovesse essere reperibile, il semilibero può rivolgersi al Segretariato che ha sede presso l'Uepe per ogni comunicazione relativa al proprio programma e/o prescrizioni dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 13.00.

3.6 Libertà condizionale

Originariamente fu concepita come strumento per estinguere la pena.

Questa è concessa al condannato che, grazie al comportamento adottato, si ritiene possa ravvedersi e viene quindi sottoposto ad un regime di libertà vigilata. E' caratterizzata anch'essa da prescrizioni specifiche.

Questa misura permette al soggetto di scontare una parte della pena al di fuori del contesto carcerario, ma sempre sostenuto ed aiutato del servizio sociale penitenziario.

3.7 Permessi premio (art. 30 ter O.P.)

E' stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 663/86, utilizzando analoghe esperienze maturate in altri Paesi.

È concesso dal Magistrato di sorveglianza e può essere rivolto soltanto ai condannati (con esclusione quindi degli imputati ed internati previsti nei permessi di necessità):

- alla pena dell'arresto o della reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;
- se si tratta di recidivi (ex Cirielli) solo dopo aver scontato un terzo della pena;
- alla pena della reclusione superiore a tre anni dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena stessa, se recidivi (ex Cirielli) dopo metà della pena;
- se condannati per i reati di cui all'art. 4 bis O.P., dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni, se recidivi (ex Cirielli) dopo due terzi della pena;
- alla pena dell'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni, se recidivi (ex Cirielli) dopo due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.

Competente è sempre il magistrato di sorveglianza, che deve accertare la sussistenza di tre requisiti:

- che il condannato abbia tenuto regolare condotta (ossia quando il soggetto, durante la detenzione, abbia manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività

organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali). Particolarmente determinante, ma non vincolante, è il parere del Direttore dell'Istituto penitenziario, che si avvarrà dell'opera del gruppo di osservazione e trattamento;

- che il condannato non risulti socialmente pericoloso. Per l'accertamento di questo requisito il giudice potrà acquisire un certificato penale dell'interessato, copia della sentenza di condanna ma, soprattutto la richiesta di informazioni agli organi di polizia del luogo di abituale dimora dell'interessato. Informazioni che debbono essenzialmente riguardare la condizione attuale del soggetto in rapporto all'ambiente in cui questi chiede di essere, seppur temporaneamente, inserito;
- che il permesso consenta di coltivare interessi affettivi culturali o di lavoro.

La durata complessiva della concessione non può superare i quarantacinque giorni nell'ambito di ciascun anno di espiazione di pena. Il singolo permesso non può avere durata superiore ai quindici giorni (compreso il tempo occorrente per raggiungere il luogo di fruizione e per il rientro in istituto).

Anche in questo caso, come nei permessi di necessità, il giudice può disporre le cautele ritenute necessarie ed opportune. Altrettanto dicasi per la normativa inerente ai ritardi o ai mancati rientri in istituto.

Il provvedimento di concessione o di revoca è reclamabile dal P.M. e dall'interessato al tribunale di sorveglianza o alla Corte d'appello (art.30-bis O.P.).

Capitolo 4

SERVIZI RIVOLTI AL SOSTEGNO DELLE PERSONE IN DIFFICOLTA'

I servizi riportati di seguito non si rivolgono espressamente a chi ha terminato un periodo di reclusione ma accolgono chiunque sul territorio genovese si trovi in difficoltà rispetto al pasto ed al ricovero notturno.

Segnaliamo che a Genova esistono oltre quindici mense e tre dormitori di prima accoglienza, a meno che non ci si trovi in una situazione di emergenza immediata, è consigliabile rivolgersi ai poli di accesso pubblici e privati che, oltre ad un servizio di sostegno sociale, fanno da facilitatori per l'accesso ai servizi. Qui di seguito l'elenco:

- GENOVA -

➤ **Comune di Genova - Ufficio Cittadini Senza Territorio**

Via di Mascherona 19 tel. 010.5578420

Metro: fermata Sarzano – S. Agostino

Riceve per il primo colloquio un martedì su due, dalle 9 alle 12, successivamente su appuntamento.

➤ **Associazione San Marcellino - Centro di ascolto**

Piazza San Marcellino 10 r. Tel. 010.2757597

Bus: 1 – 3 Metrò

Riceve per il primo ascolto ed i successivi colloqui il lun. mar. gio. ven. dalle 10:30 alle 12

➤ **Fondazione Auxilium (area persone senza dimora) - Centro diurno "La casetta"**

Salita Nuova Nostra Signora Del Monte 2 Tel. 010.504730

Bus: 18 – 46 – 84

Aperta dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 17,30, occorre chiedere all'operatore presente di parlare con un educatore.

Per i problemi legati espressamente alla propria situazione giudiziaria è opportuno fare riferimento allo **Sp.In.** che opera in stretta connessione con gli operatori dei servizi descritti

➤ **SPIN – Sportello Informativo per persone detenute ed ex detenute**

Via Brigate Partigiane 92r, 16129 Genova - Tel 010/5489717

- TIGULLIO -

➤ **Caritas diocesana - Centro di ascolto**

Via Vinelli 12 tel. 0185.598794

Riceve dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30, il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17 (nei mesi di luglio e agosto dalle ore 16 alle ore 18)

➤ **Casa Betania**

Canonica di Cavi Borgo, Lavagna

Ospitalità notturna per tempi brevi, da concordarsi coi Centri di Ascolto

Aperta dal mese di ottobre al mese di maggio dal lunedì al venerdì dalle ore 19,30 alle ore 7,30.

Per i problemi legati espressamente alla propria situazione giudiziaria è opportuno fare riferimento allo **Sp.In.** che opera in stretta connessione con gli operatori dei servizi descritti

➤ **SPIN – Sportello Informativo per persone detenute ed ex detenute**

Corso Assarotti 4, 16043 Chiavari (GE) - Tel 345 4304462

Operativo il mercoledì mattina dalle 10 alle 12

INDICE

Presentazione	p. 4
Cap. 1 - Vita nell'istituto e rapporto con gli operatori	p. 6
- Ingresso in Carcere	p. 6
- Il personale dell'Istituto	p. 7
- Le norme di comportamento	p. 9
- infrazione al regolamento e sanzioni	p. 10
- I colloqui, le telefonate e la posta	p. 10
- La spesa	p. 11
- La "domandina"	p. 12
- Istruzione e attività culturali, sportive e ricreative	p. 13
- Il lavoro	p. 13
- Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE)	p. 14
- Il Servizio per le Tossicodipendenze (Ser.T.)	p. 15
- L'Associazione Club Alcolisti in Trattamento (ACAT)	p. 15
Cap. 2 - La salute in carcere	p. 17
- L'affidamento terapeutico	p. 20
Cap. 3 - Le misure alternative alla detenzione	p. 22
- Affidamento in prova al servizio sociale di tipo ordinario	p. 22
- Affidamento in prova al servizio sociale di tipo terapeutico	p. 23
- Detenzione domiciliare	p. 24
- Esecuzione della pena a domicilio	p. 25
- Semilibertà	p. 25
- Libertà condizionale	p. 26
- Permessi premio	p. 26
Cap. 4 - Servizi rivolti a sostegno delle persone in difficoltà	p. 28
Indice	p. 30